



Facoltà: MEDICINA E CHIRURGIA

Corso: 8878 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (LM)

Ordinamento: DM270

Titolo:

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

Testo:

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA Corso di Laurea Magistrale in

Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

N u m e r o p r o g r a m m a t o

Il corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione è a numero programmato a livello nazionale (ex art. 1 L. 264/99) ed è disciplinato da decreto ministeriale.

Il numero dei posti disponibili, le modalità di svolgimento della prova, le modalità di attribuzione del punteggio e di valutazione dei titoli accademici e professionali e l'eventuale ammissione in soprannumero sono definiti annualmente con decreto del Ministero e resi noti ogni anno nel relativo bando per l'ammissione al corso.

C o n o s c e n z e r i c h i e s t e

P e r f r e q u e n t a r e p r o f i c u a m e n t e i l c o r s o d i L a u r e a M a g i s t r a l e i n S c i e n z e d e l l e P r o f e s s i o n i S a n i t a r i e d e l l a

P r e v e n z i o n e è n e c e s s a r i o a v e r e a c q u i s i t o l e c o n o s c e n z e d e f i n i t e a n n u a l m e n t e d a l d e c r e t o m i n i s t e r i a l e r e l a t i v o a m o d a l i t à e c o n t e n u t i d e l l e p r o v e d i a m m i s s i o n e a i c o r s i d i l a u r e a p r o g r a m m a t i a l i v e l l o n a z i o n a l e , e p u b b l i c a t e n e l b a n d o d i a m m i s s i o n e .

E' i n o l t r e r i c h i e s t a l a c o n o s c e n z a d e l l a l i n g u a i n g l e s e l i v e l l o B 1 .

R e q u i s i t i c u r r i c u l a r i

Sono richiesti i seguenti requisiti curriculari:

- Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo (nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.)

e uno dei seguenti titoli

- Avere conseguito la Laurea nella classe SNT/4 ;

- Avere conseguito la Laurea nella corrispondente classe di cui al D.M. 509/99;

- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe nella classe di laurea magistrale LM-SNT/4;

- Avere conseguito altri titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni ricomprese nella classe di laurea magistrale LM/SNT/4, di cui alla Legge n. 42/1999.

- Avere conseguito un titolo all'estero, riconosciuto idoneo.

La verifica della idoneità del titolo, rispetto ai titoli italiani richiesti per l'ammissione alla prova viene effettuata da parte della Commissione per l'accesso al corso di laurea magistrale nominata annualmente dal Consiglio della Scuola e si basa sull'esame dei programmi degli esami sostenuti all'estero che devono essere allegati alla domanda di preiscrizione presentata dallo studente.

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è verificata contestualmente alla prova di ammissione e si intende superata qualora il candidato raggiunga il punteggio minimo definito annualmente dal Consiglio del Corso di Laurea magistrale e indicato nel bando di ammissione.

Casi particolari sono disciplinati dal bando di ammissione.

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B1.

Possono essere esonerati gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica.

In caso di competenza linguistica inferiore al livello B1, il Corso di studio può prevedere che lo studente debba colmare un deficit iniziale, con previsione della propedeuticità dell'idoneità B1 rispetto agli esami del II anno.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è pari al 70% di tutte le attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di

presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di corso di Studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso entro il 20 dicembre di ogni anno accademico. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

§ conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

§ conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

L' esame finale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione consiste nella presentazione e discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

La Commissione per la prova finale è formata in accordo con il regolamento didattico di Ateneo.

Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 27.10.2014 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Consiglio di Scuola: Approvato, in data 30/10/2014

Senato Accademico: Approvato, in data 20/01/2015

Data Decreto Rettoriale: 02/09/2015

Data Entrata in vigore: 16/09/2015

A.A. Entrata in vigore: 2015